

PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE

Redatto ai sensi dell'articolo 2501 – *ter* e seguenti del Codice civile

tra

ARTEXE S.p.a. – Società Unipersonale

Sede legale: VIA Giovanni Bensi 11 – MILANO (MI)

Capitale sociale Euro 120.000,00

Società iscritta al Registro delle Imprese di MILANO (MI)

C.C.I.A.A. di MILANO - R.e.a. n. 2035542

Codice fiscale e Partita Iva 02908570043

INCORPORANTE

Maps Healthcare S.r.l.

Sede legale: Via Paradigna, 38/A – PARMA (PR)

Capitale sociale Euro 351.275,00

Società iscritta al Registro delle Imprese di PARMA

C.C.I.A.A. di PARMA - R.e.a. n. 274202

Codice fiscale e Partita Iva 02877550349

INCORPORANDA

PREMESSA

Le società interessate alla fusione sono “ARTEXE S.p.a.” – Società Unipersonale, incorporante e “Maps healthcare S.r.l.” – società unipersonale, incorporanda. Alla data odierna la società incorporanda detiene il 100% della società incorporante. Per questo motivo, come confermato da consolidata giurisprudenza di merito e dal principio contabile nazionale OIC n. 4, trattandosi di fusione inversa propria si rende applicabile quanto previsto dall’art. 2505 c.c.. Pertanto, nel presente progetto non viene fatta menzione né delle modalità di assegnazione delle quote della società incorporante (art. 2501-ter, 1° comma, n. 4) né della data di partecipazione agli utili (art. 2501-ter, 1° comma, n. 5). Non viene quindi redatta la relazione dell’organo amministrativo prevista dall’art. 2501-quinquies, né la relazione degli esperti (peraltro rinunciabile dall’unanimità dei soci) stante l’inapplicabilità dell’art. 2501-sexies. Non viene neppure allegata la situazione patrimoniale delle società (art. 2501-quater) in quanto i soci intendono rinunciare all’unanimità. Lo statuto dell’incorporante viene variato e allegato al presente progetto. Si precisa, altresì, che a seguito di tale operazione, l’organo amministrativo della società incorporante rimarrà invariato nelle persone dei Sigg.: Marco Ciscato (Presidente), Paolo Ciscato e Fabrizio Biotti.

1) SOCIETÀ PARTECIPANTI ALLA FUSIONE: TIPO, DENOMINAZIONE E SEDESOCIALE

A. Società incorporante:

- “ARTEXE S.p.a.” – Società Unipersonale con sede legale in VIA Giovanni Bensi 11, MILANO (MI), capitale sociale Euro 120.000,00 i.v., iscritta al Registro delle Imprese di MILANO con numero di iscrizione e codice fiscale 02908570043.

B. Società incorporanda:

- "MAPS HEALTHCARE S.R.L." con sede legale in Via Paradigna, 38/A – PARMA (PR), capitale sociale Euro 351.275,00 i.v., iscritta al Registro delle Imprese di PARMA (PR) con numero di iscrizione e codice fiscale 02877550349.

2) MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DELLA FUSIONE

La fusione verrà eseguita "per incorporazione" inversa mediante il trasferimento dell'intero patrimonio della società incorporanda a favore della società incorporante. Poiché l'incorporanda "Maps healthcare S.r.l." – società unipersonale attualmente detiene il 100% dell'incorporante "ARTEXE S.P.A." – Società Unipersonale, si rende applicabile l'art. 2505, 1° comma, c.c., come confermato dal principio contabile nazionale OIC n. 4.

3) STATUTO DELLA SOCIETÀ INCORPORANTE DOPO L'OPERAZIONE DI FUSIONE

In sede di deliberazione in merito al progetto di fusione, l'Assemblea dei Soci della società incorporante "ARTEXE S.p.a." – Società Unipersonale varierà il proprio statuto; lo statuto della incorporante viene allegato al presente progetto di fusione e ne costituisce parte integrante e sostanziale.

4) RAPPORTI DI CAMBIO E CONGUAGLIO IN DENARO

La fusione sarà attuata mediante incorporazione della Maps healthcare S.r.l. nella Incorporante ARTEXE S.p.a.. In considerazione del fatto che la società incorporanda possiede una partecipazione pari al 100% del capitale sociale dell'incorporante, a seguito della fusione la Incorporante ARTEXE S.p.a. si troverà ad avere nel proprio patrimonio delle azioni proprie, che verranno annullate e convertite in azioni da assegnare ai soci dell'incorporanda. Conseguentemente, non si è in presenza di un vero e proprio rapporto di concambio, atteso che si tratterà di una mera assegnazione ai soci dell'incorporanda delle azioni che la stessa detiene

Premesso che la compagine sociale ante fusione dell'incorporante Artexe S.p.a. è quella di seguito riportata

Socio	Capitale sociale	%
Maps healthcare S.r.l.	120.000,00	100,00

e che la compagine sociale ante fusione dell'incorporanda Maps healthcare S.r.l. è quella di seguito riportata

Socio	Capitale sociale	%
MAPS S.p.a.	351.275,00	100,00

per effetto della fusione verranno assegnate al socio dell'incorporanda tutte le azioni detenute dall'incorporanda della incorporante, intendendo mantenere, comunque, il capitale sociale in Euro 120.000,00.

Pertanto, una volta che la fusione avrà effetto ai sensi dell'art. 2504-bis, 2° comma, c.c., la

compagine sociale dell'incorporante ARTEXE S.p.a. sarà quella di seguito indicata:

Socio	Capitale sociale	%
MAPS S.p.a.	120.000,00	100,00

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 2501-ter, 2° comma, c.c., si precisa che il concambio delle partecipazioni in capo ai soci dell'incorporanda non darà luogo ad alcun conguaglio di denaro.

5) MODALITA' DI ASSEGNAZIONE DELLE QUOTE DELLA INCORPORANTE EDATA DI PARTECIPAZIONE AGLI UTILI

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 2505, 1° comma, c.c., non vi è la necessità di esprimere dette informazioni poiché trattasi di fusione inversa per la quale si rende applicabile tale articolo.

In seguito all'iscrizione al Registro delle Imprese dell'Atto di Fusione ai sensi dell'art. 2504 del cod. civ., tutte le quote della Società incorporanda saranno annullate.

6) DECORRENZA DEGLI EFFETTI DELLA FUSIONE

A. Effetti reali della fusione

Ai sensi dell'art. 2504-bis, comma 2, del cod. civ., gli effetti reali della fusione decorreranno dalla data in cui verrà effettuata al Registro delle Imprese l'ultima delle iscrizioni prescritte dall'art. 2504 del cod. civ.

B. Effetti contabili e fiscali

Ai sensi dell'art. 2504-bis, comma 3, del cod. civ. e dell'art. 172 del TUIR, le operazioni della Società incorporanda verranno imputate al bilancio della Società incorporante, anche ai fini delle imposte sui redditi, a decorrere dalle ore 00.01 del primo giorno dell'esercizio in corso al momento del verificarsi degli effetti reali della fusione come sopra definiti.

7) TRATTAMENTO RISERVATO A PARTICOLARI CATEGORIE DI SOCI E APOSSESSORI DI TITOLI DIVERSI DALLE AZIONI

Non esistono categorie di soci con trattamento particolare o privilegiato.

8) VANTAGGI PARTICOLARI A FAVORE DEGLI AMMINISTRATORI DELLE SOCIETÀ PARTECIPANTI ALLA FUSIONE

Nessun vantaggio particolare viene riservato a favore degli Amministratori delle società partecipanti alla fusione.

9) MOTIVAZIONI DELL'OPERAZIONE DI FUSIONE

Il presente Progetto di Fusione per incorporazione - e più in generale l'operazione di fusione - scaturisce dall'esigenza di procedere alla concentrazione in capo alla Società Incorporante delle attività svolte in precedenza in modo indipendente dalla Società incorporanda.

L'operazione si inquadra nell'ambito di un più vasto processo di semplificazione e riorganizzazione societaria avviato dalla Società Incorporante, con l'obiettivo di perseguire una maggiore flessibilità dei processi interni e di contenere i costi di struttura.

Per effetto della riorganizzazione societaria proposta con il presente Progetto di Fusione si otterrà una semplificazione della struttura della catena partecipativa, nonché un'ottimizzazione della gestione delle risorse e dei flussi economico-finanziari derivanti dalle attività attualmente frazionate in capo alle due società.

A tali finalità operative dell'operazione di fusione si associano alcune non trascurabili sinergie derivanti dall'eliminazione di duplicazioni e sovrapposizioni societarie ed amministrative, con conseguenti risparmi di costi generali dovuti all'esercizio dell'attività imprenditoriale per mezzo di un'unica società in luogo delle due attuali.

* * *

Parma, 05 novembre 2021

ARTEXE S.p.a. – Società unipersonale

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Maps healthcare S.r.l. – Società unipersonale

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Allegati:

A.1) Statuto della società "ARTEXE S.p.a." – Società Unipersonale

STATUTO SOCIALE

ARTEXE S.p.A.

TITOLO I DENOMINAZIONE OGGETTO DURATA E SEDE

ART. 1 - DENOMINAZIONE SOCIALE ED EFFICACIA DELLO STATUTO

1. Il presente statuto disciplina la società per azioni denominata: “Artexe Società per Azioni” o, in forma abbreviata, “Artexe S.p.A.” (senza vincoli grafici).
2. La denominazione sociale per l’attività all’estero può anche essere tradotta nelle lingue dei Paesi in cui la società opera.
3. La titolarità delle partecipazioni al capitale sociale della presente società e l’accettazione di funzioni e di incarichi disciplinati dal presente statuto implica l’accettazione delle norme recate dallo statuto stesso, anche se già vigenti alla data dell’acquisizione di dette partecipazioni o di assunzione di detti funzioni e incarichi.

ART. 2 - OGGETTO SOCIALE

1. La società ha per oggetto lo svolgimento delle seguenti attività:
 - la progettazione, la produzione, distribuzione di software e programmi di ogni genere e tipo anche per conto terzi; la modifica, implementazione, manutenzione ed installazione di software e programmi di ogni genere e tipo anche per conto terzi;
 - la consulenza informatica ed elettronica in genere; l’organizzazione di corsi di aggiornamento o formazione;
 - il commercio, la locazione di software di ogni genere e tipo;
 - la costruzione e l’assemblaggio di computers ed apparecchiature e/o strumenti elettrici ed elettronici di ogni genere e tipo; compreso i relativi accessori e materiali di consumo;
 - tecnologie per la comunicazione multimediale, anche interattiva, adatta a comunicare con il pubblico;
 - apparecchiature elettriche, elettroniche o meccaniche, nonché sistemi per l’etichettatura e la stampa e per la segnaletica interna ed esterna;
 - arredi e mobili per ufficio, inclusi relativi accessori;
 - il commercio e la vendita, il noleggio e la locazione di computers di ogni genere e tipo;
 - il trattamento di dati e l’esecuzione di processi aziendali (business process outsourcing) riferiti al trattamento di dati;
 - la programmazione e il controllo di gestione di aziende, la definizione della politica degli investimenti di aziende, l’assistenza per l’organizzazione, ricerca e gestione di tecniche commerciali, amministrative ed industriali, l’auditing per conto terzi;
 - la progettazione, lo sviluppo e la vendita di soluzioni integrate e di prodotti e servizi per la gestione dei processi di accoglienza e delle attese, sia in ambito pubblico che privato;
 - consulenze e prestazioni professionali per lo sviluppo organizzativo dei processi e per la formazione;
 - consulenze e prestazioni professionali nell’ambito commerciale, della comunicazione e pubblicità, inclusa la produzione di contenuti multimediali;
 - noleggio operativo di tutti gli apparati e i sistemi oggetto delle attività di cui sopra.
2. La società potrà inoltre svolgere le seguenti attività:

- l'assunzione di partecipazioni in altre società o imprese sia in Italia sia all'estero e l'eventuale direzione e coordinamento delle medesime;

- gestione di spazi pubblicitari, di commercio elettronico e di ogni bene di cui normative o regolamenti non precludano la vendita, di ogni servizio e consulenza inerente le telecomunicazioni e la rete *internet*.

3. La società potrà operare sia in Italia che all'estero. La Società può inoltre compiere le operazioni immobiliari, commerciali, industriali, mobiliari e finanziarie, queste ultime non nei confronti del pubblico, necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, ivi comprese il ricorso a qualsiasi forma di finanziamento con istituti di credito, banche, società e privati, concedendo le opportune garanzie reali e personali, l'assunzione e la dismissione di partecipazioni ed interessenze in enti e società, anche intervenendo alla loro costituzione, e la partecipazione a consorzi; essa può altresì, senza carattere di professionalità, prestare garanzie sia reali sia personali anche a favore di terzi in quanto strumentali al conseguimento dell'oggetto sociale, il tutto nel rispetto delle disposizioni di legge ed in particolare della normativa in tema di attività, riservate.

4. In relazione a tale attività, l'organo amministrativo potrà compiere qualsiasi operazione commerciale, industriale, finanziaria, mobiliare ed immobiliare e fare, senza restrizione alcuna, tutto quanto necessario od utile a favorire il raggiungimento dell'oggetto medesimo con esclusione delle attività riservate ad iscritti nei relativi Albi professionali nonché di quelle vietate dalla normativa in tema di raccolta ed utilizzazione di mezzi e strumenti finanziari.

ART. 3 - DURATA DELLA SOCIETÀ

1. La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2050.

ART. 4 - SEDE SOCIALE E DOMICILIO DEI SOCI

1. La società ha sede in Milano (MI) e, con decisione dell'organo amministrativo, può istituire e sopprimere, in Italia e all'estero, uffici direzionali e operativi, filiali, succursali, agenzie, stabilimenti o unità locali, produttive e direzionali, comunque denominate.

2. La decisione di istituire, modificare o sopprimere sedi secondarie compete all'assemblea straordinaria dei soci.

3. Il domicilio dei soci, per tutti i rapporti con la società, si intende a tutti gli effetti quello risultante dal libro soci ove viene riportato a seguito di dichiarazione resa dal socio all'atto del suo ingresso nel capitale sociale. In mancanza dell'indicazione del domicilio del socio nel libro dei soci si fa riferimento, per le persone fisiche, alla residenza anagrafica e, per i soggetti diversi dalle persone fisiche, alla sede legale.

TITOLO II CAPITALE, AZIONI, STRUMENTI FINANZIARI E FINANZIAMENTI **DEI SOCI**

ART. 5 - CAPITALE SOCIALE E CATEGORIE DI AZIONI

1. Il capitale sociale è di euro 120.000,00 (centoventimila\00).

2. Il capitale sociale è diviso in numero 120.000 azioni ordinarie prive di valore nominale.

3. L'assemblea straordinaria dei soci può deliberare l'emissione di speciali categorie di azioni, stabilendo la forma, il modo di trasferimento e i diritti spettanti ai possessori di tali azioni, anche da assegnare individualmente ai prestatori di lavoro dipendenti della società o di società controllate, per un ammontare corrispondente agli utili destinati ai prestatori di lavoro.

ART. 6 - STRUMENTI FINANZIARI DIVERSI DALLE AZIONI

1. L'assemblea straordinaria dei soci può deliberare, a fronte di apporti di soci o di terzi diversi dai conferimenti nel capitale sociale, l'emissione di strumenti finanziari ai sensi dell'articolo 2346, comma 6, del codice civile, che consistono in certificati di partecipazione, dotati dei diritti indicati nella deliberazione di emissione e riportati nel presente statuto.
2. I certificati di partecipazione di cui al precedente comma sono o meno trasferibili a seconda di quanto stabilito nella deliberazione di emissione e di quanto disposto nel presente statuto.

ART. 7 - FORMAZIONE E VARIAZIONI DEL CAPITALE SOCIALE

1. Sia in sede di costituzione della società sia in sede di decisione di aumento del capitale sociale può essere derogato il disposto dell'articolo 2342, comma 1, del codice civile sulla necessità di eseguire i conferimenti in danaro.
2. L'assegnazione delle azioni può avvenire per un valore non proporzionale alla parte di capitale sociale sottoscritta da ciascun socio.
3. Nel caso in cui si proceda alla riduzione del capitale sociale con annullamento delle azioni, ai sensi dell'articolo 2343, comma 4, del codice civile, può essere stabilita una diversa ripartizione delle azioni.
4. L'organo amministrativo può deliberare la riduzione del capitale sociale ai sensi dell'articolo 2446, commi 2 e 3, del codice civile, per essere le azioni emesse senza indicazione del loro valore nominale.

ART. 8 - FINANZIAMENTI DEI SOCI ALLA SOCIETÀ

1. I finanziamenti con diritto a restituzione della somma versata possono essere effettuati a favore della società esclusivamente dai soci, anche non in proporzione alle rispettive quote di partecipazioni al capitale sociale, che risultano iscritti nel libro soci da almeno 3 (tre) mesi e che detengano una partecipazione al capitale pari almeno al 2 (due) per cento dell'ammontare del capitale nominale quale risulta dall'ultimo bilancio approvato (o comunque nei limiti e con le modalità che siano imposti dalla normativa tempo per tempo in vigore).
2. Salvo diversa determinazione, i versamenti effettuati dai soci a favore della società devono considerarsi infruttiferi.

ART. 9 - TRASFERIMENTO DELLE AZIONI

1. Nel caso in cui un socio intenda trasferire, o più soci intendano trasferire con un'offerta congiunta (di seguito, anche se i soci siano più di uno, il "Socio Trasferente") in favore di qualsivoglia terzo (il "Terzo Cessionario"), in tutto o in parte, le proprie azioni, gli altri soci (i "Soci Non Trasferenti") avranno un diritto di prelazione per l'acquisto di tutte o parte delle azioni oggetto di trasferimento, proporzionalmente alla propria partecipazione al capitale sociale della società (il "Diritto di Prelazione"), precisandosi che:
 - a) per "trasferimento" si intende qualsiasi negozio, a titolo oneroso o gratuito, avente ad oggetto o la piena proprietà o la nuda proprietà o l'usufrutto di tali azioni (ivi compresi, in via esemplificativa, la compravendita, la donazione, la permuta, il conferimento in società, la costituzione di rendita, la dazione in pagamento, la cessione "in blocco", "forzata" o "coattiva", la trasmissione che si verifichi a seguito di operazioni di cessione o conferimento d'azienda, fusione e scissione), in forza del quale si consegua, in via diretta o indiretta, il risultato del mutamento di titolarità di dette azioni;

b) fermo restando il diritto di prelazione, in caso di costituzione di diritti reali di godimento sulle azioni, il diritto di voto deve permanere in capo al socio che concede il diritto reale, a meno che tutti gli altri soci unanimi non consentano che il voto spetti al titolare del diritto reale.

2. Il diritto di prelazione non può esercitarsi parzialmente e cioè deve esercitarsi solo con riferimento all'intero oggetto dei negozi traslativi di cui al primo comma del presente articolo. Nel caso di proposta di vendita congiunta da parte di più soci, l'esercizio del diritto di prelazione degli altri soci deve necessariamente avere ad oggetto il complesso delle partecipazioni o dei diritti oggetto della proposta congiunta.

3. Se sussiste concorso tra più richiedenti, ciascuno di essi effettua l'acquisto in misura proporzionale alla partecipazione al capitale sociale già di propria titolarità e quindi in capo a chi esercita la prelazione si accresce il diritto di prelazione che altri soci non esercitano; chi esercita la prelazione può tuttavia, all'atto dell'esercizio del diritto di prelazione, dichiarare di non voler beneficiare di detto accrescimento o di volerne beneficiare solo in parte o a determinate condizioni; e se, per effetto di detta rinuncia totale o parziale all'accrescimento, quanto è oggetto della proposta di trasferimento non sia per intero sottoposto a prelazione, si rientra nella previsione del primo periodo del comma precedente.

4. Nel caso in cui il Socio Trasferente intenda trasferire in favore di un Terzo Cessionario tutte o parte delle proprie azioni, il Socio Trasferente si impegna a trasmettere immediatamente ai Soci Non Trasferenti una comunicazione scritta (la "Comunicazione di Cessione") che indichi, *inter alia*, l'identità del Terzo Cessionario, l'ammontare del corrispettivo previsto per le azioni che il Socio Trasferente intende Trasferire, il termine entro il quale dovrà avvenire il Trasferimento (che non potrà essere superiore a sei mesi) e tutti gli altri termini e condizioni del Trasferimento. La Comunicazione di Cessione si intende quale proposta contrattuale ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1326 cod. civ. e, pertanto, il relativo contratto si intenderà concluso nel momento stesso in cui il Socio Trasferente venga a conoscenza della Comunicazione di Accettazione (come di seguito definita).

5. Entro 20 (venti) giorni lavorativi dal ricevimento della Comunicazione di Cessione, ciascuno dei Soci Non Trasferenti potrà, mediante comunicazione scritta da inviare al Socio Trasferente, esercitare il proprio Diritto di Prelazione sulle azioni oggetto della Comunicazione di Cessione ai medesimi termini e condizioni (ivi incluso, a titolo esemplificativo, il corrispettivo) offerti al/dal Terzo Cessionario come riportati nella Comunicazione di Cessione (la "Comunicazione di Accettazione"). Ciascuno dei Soci Non Trasferenti ha la facoltà di indicare nella propria Comunicazione di Accettazione, se intende esercitare il Diritto di Prelazione anche in relazione alle azioni spettanti agli altri Soci Non Trasferenti nell'ipotesi in cui questi ultimi, o anche solo uno di essi, non eserciti/no il Diritto di Prelazione.

6. In caso di esercizio del Diritto di Prelazione mediante invio della Comunicazione di Accettazione, il Trasferimento a favore del/i Soci/o Non Trasferente/i delle partecipazioni e dei diritti oggetto della Comunicazione di Cessione dovrà perfezionarsi entro e non oltre 30 (trenta) giorni lavorativi dalla ricezione da parte del Socio Trasferente della Comunicazione di Accettazione ed il relativo corrispettivo dovrà essere versato a favore del Socio Trasferente nel momento in cui il Trasferimento sia effettivamente occorso.

7. Nel caso che nessuno dei Soci Non Trasferenti eserciti il diritto di prelazione con le descritte modalità, il Socio Trasferente che intende procedere al trasferimento può liberamente effettuare l'atto traslativo entro i termini indicati nella sua proposta di alienazione. Ove l'atto traslativo non sia

perfezionato nei termini che precedono, il Socio Trasferente che intende effettuare il trasferimento deve ripetere tutta la procedura di cui sopra.

8. Qualsiasi atto venga stipulato in violazione di quanto disposto dal presente articolo si considera inefficace nei confronti della società e dei soci cosicché la società non può iscrivere l'avente causa nel libro dei soci e questi non può esercitare alcun diritto connesso alla titolarità delle azioni acquisiti in violazione del diritto di prelazione e, in particolare, il diritto agli utili, il diritto di voto, il diritto di partecipare sotto qualsiasi forma alla vita sociale e il diritto di ripartizione del patrimonio sociale in sede di liquidazione della società.

9. Il Diritto di Prelazione non spetterà, e non si dovrà dar corso agli adempimenti indicati ai precedenti commi, per quelle tipologie di Trasferimenti per le quali, con accordo sottoscritto da tutti i soci, sia stato convenuto di escludere l'applicabilità della prelazione.

ART. 10 - RECESSO DEL SOCIO

1. Il socio può recedere dalla società, per tutte o parte delle sue azioni, nei casi previsti dall'articolo 2437, comma 1, del codice civile.

2. Non spetta il diritto di recesso al socio che non ha concorso all'approvazione delle deliberazioni aventi ad oggetto:

- a) la proroga del termine;
- b) l'introduzione o la rimozione di limiti alla circolazione delle azioni.

3. La dichiarazione di recesso è efficace dal primo giorno del secondo mese successivo a quello in cui la dichiarazione di recesso giunge all'indirizzo della sede legale della società. Se in questo lasso temporale venga promosso un giudizio di arbitrato in quanto venga contestata la legittimità della dichiarazione di recesso, l'efficacia della dichiarazione di recesso è sospesa fino alla data di notifica del lodo al recedente. Il giorno di efficacia del recesso è quello a cui deve far riferimento la valutazione delle azioni per le quali è stato esercitato il diritto di recesso; da detta data decorre il termine per la liquidazione della partecipazione al socio receduto.

4. La valutazione delle azioni per le quali il recedente ha esercitato il diritto di recesso è effettuata con le stesse modalità previste dal presente statuto per la valutazione delle azioni per le quali sia esercitato il diritto di prelazione.

TITOLO III ASSEMBLEA DEI SOCI

ART. 11 - COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA

1. L'assemblea ordinaria dei soci delibera sulle materie riservate dalla legge alla sua competenza.

ART. 12 - LUOGO DI CONVOCAZIONE

1. L'assemblea è convocata nel Comune dove ha sede la società oppure altrove, purché in Italia.

ART. 13 - CONVOCAZIONE

1. L'assemblea è convocata ogni qualvolta l'organo amministrativo lo ritenga necessario od opportuno oppure quando all'organo amministrativo ne sia fatta richiesta, con l'indicazione degli argomenti da trattare, dai soci che rappresentino almeno il 10 (dieci) per cento del capitale sociale.

2. L'assemblea è convocata mediante avviso spedito ai soci e da essi ricevuto almeno 8 (otto) giorni prima del giorno fissato per l'assemblea. L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o

magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (compresi il telefax e la posta elettronica), che dia prova dell'avvenuto ricevimento.

ART. 14 - INTERVENTO IN ASSEMBLEA

1. Possono intervenire all'assemblea tutti coloro che hanno diritto di voto nelle materie iscritte all'ordine del giorno e che risultano iscritti o che hanno diritto di essere iscritti nel libro dei soci e i titolari di strumenti finanziari.
2. L'assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati (il collegamento solo in via audio è consentito unicamente quando a libro soci non risultino iscritti più di venti soci), a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In tal caso, è necessario che:
 - a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; .
 - b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari;
 - c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.
3. Non è consentita l'espressione del voto mediante corrispondenza.
4. Il verbale dell'assemblea, anche se per atto pubblico, deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la più rapida possibile esecuzione degli obblighi di deposito/pubblicazione e deve essere trascritto tempestivamente a cura dell'organo amministrativo nel libro delle assemblee dei soci.

ART. 15 - RAPPRESENTANZA

1. La rappresentanza in assemblea deve essere conferita con delega scritta, consegnata al delegato anche via telefax o via posta elettronica con firma digitale. La delega può essere conferita per una sola assemblea, con effetto anche per le successive convocazioni, oppure per più assemblee.

ART. 16 - PRESIDENZA

1. La presidenza dell'assemblea spetta al presidente dell'organo amministrativo oppure, in caso di sua mancanza o assenza, al consigliere più anziano di età. In via subordinata, l'assemblea designa come presidente uno qualsiasi degli intervenuti a maggioranza semplice del capitale presente.
2. Il presidente dell'assemblea è assistito da un segretario designato dall'assemblea a maggioranza semplice del capitale presente.
3. Ove prescritto dalla legge e pure in ogni caso l'organo amministrativo lo ritenga opportuno, le funzioni di segretario sono attribuite ad un notaio designato dall'organo amministrativo medesimo.
4. Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione dell'assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola lo svolgimento dell'adunanza, accerta e proclama i risultati delle votazioni; di tutto quanto precede viene dato conto nel verbale dell'adunanza, che il presidente dell'assemblea sottoscrive dopo aver svolto attività di supervisione durante la sua redazione.

ART. 17 - QUORUM

1. L'assemblea ordinaria:
 - in prima convocazione, è validamente costituita con la presenza di almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta del capitale presente;
 - in seconda convocazione e in quelle successive, è validamente costituita qualunque sia il capitale rappresentato e delibera a maggioranza assoluta del capitale presente.
2. L'assemblea straordinaria, in prima convocazione, in seconda convocazione e in quelle successive è costituita con la presenza di almeno la maggioranza del capitale sociale e delibera sempre con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale sociale.
3. In caso di socio in conflitto d'interessi, in caso di voto di astensione e in ogni altro caso nel quale il diritto di voto non può essere esercitato, per il calcolo dei quorum necessari, si sottrae dal valore nominale dell'intero capitale sociale la partecipazione di titolarità del socio in conflitto d'interessi o che non esercita il diritto di voto.

ART. 18 - ASSEMBLEE SPECIALI

1. Si riuniscono in assemblee speciali al fine di deliberare sui loro interessi comuni e sulle deliberazioni degli organi societari che incidono sui loro diritti:
 - a) per ciascuna emissione, i titolari di azioni fornite di diritti diversi da quelle ordinarie;
 - b) per ciascuna emissione, i titolari di strumenti finanziari emessi ai sensi degli articoli 2346, comma 6, e 2349 del codice civile;
 - c) per ciascuna emissione, i titolari di obbligazioni.
2. Le deliberazioni degli organi sociali che incidano sui diritti dei soggetti di cui al comma 1 sono inefficaci se non approvate dall'assemblea speciale.
3. Per il funzionamento delle assemblee speciali si applica la normativa di cui all'articolo 2415 del codice civile.

ART. 19 - IMPUGNAZIONE DELLE DELIBERAZIONI ASSEMBLEARI

1. L'impugnazione delle deliberazioni assembleari può essere proposta dai soci che possiedono tante azioni aventi diritto di voto con riferimento alla deliberazione, che rappresentino, anche congiuntamente il cinque per cento del capitale sociale.

TITOLO IV ORGANO AMMINISTRATIVO, RAPPRESENTANZA SOCIALE,

CONTROLLI

ART. 20 - AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ

1. L'amministrazione della società è affidata ad un consiglio di amministrazione composto da tre membri.
2. Gli amministratori possono anche non essere soci e durano in carica per tre esercizi (con scadenza in coincidenza dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio del terzo esercizio della loro carica) o per il minor periodo che sia fissato nell'atto costitutivo o dall'assemblea all'atto della nomina; in mancanza di fissazione di termine, essi durano in carica per tre esercizi (sempre con

scadenza in coincidenza dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio del terzo esercizio della loro carica).

3. La revoca può essere deliberata, anche in assenza di giusta causa. In caso di revoca senza giusta causa dell'amministratore, anche nominato a tempo determinato, nulla è dovuto al componente dell'organo amministrativo revocato, a titolo di risarcimento del danno eventualmente causato dalla mancanza della giusta causa di revoca, intendendosi l'assunzione dell'incarico di amministrazione come accettazione di quanto previsto dal presente statuto e pertanto come rinuncia all'eventuale diritto al risarcimento del danno provocato dalla revoca senza giusta causa.

4. Se cessa dalla carica uno dei componenti dell'organo amministrativo, l'intero organo amministrativo decade e l'organo di controllo deve convocare con urgenza l'assemblea per la sua integrale sostituzione e può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

5. Gli amministratori sono rieleggibili.

6. Il consiglio di amministrazione elegge tra i suoi membri il proprio presidente a maggioranza assoluta dei suoi componenti, a meno che la funzione di presidenza sia attribuita ad uno dei componenti dell'organo amministrativo all'atto della sua nomina; con le medesime modalità possono essere nominati anche uno o più vice presidenti cui sono attribuiti i poteri di sostituzione del presidente in caso di sua assenza o impedimento, con i limiti e secondo le modalità eventualmente stabiliti all'atto della loro nomina.

7. Ai componenti dell'organo amministrativo spetta il rimborso delle spese sopportate per ragioni del loro ufficio.

8. L'assemblea dei soci può assegnare, per ogni singolo esercizio o per più esercizi, un compenso ai componenti dell'organo amministrativo e può pure decidere modificazioni in ordine al compenso che sia stato stabilito nell'atto costitutivo; ai componenti dell'organo amministrativo può inoltre essere attribuita un'indennità di cessazione di carica. Il compenso e l'indennità di cessazione di carica possono essere costituiti in tutto o in parte dall'attribuzione del diritto di sottoscrivere a prezzo predeterminato azioni di futura emissione. In mancanza di determinazione del compenso, si intende che i componenti dell'organo amministrativo vi abbiano rinunciato.

9. La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale. L'assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

ART. 21 - ADUNANZA E DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il consiglio d'amministrazione si raduna, sia nella sede sociale, sia altrove, purché in Italia, tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno un terzo dei suoi membri o dall'organo di controllo.

2. Il consiglio viene convocato dal presidente con avviso da spedirsi almeno 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza a ciascun componente del consiglio di amministrazione e ai sindaci effettivi e, nei casi di urgenza, almeno 24 (ventiquattro) ore prima e, in tale ultimo caso, la causa dell'urgenza dovrà essere chiaramente indicata nella convocazione stessa. L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (compresi il telefax e la posta elettronica), che dia prova dell'avvenuto ricevimento, con indicazione del giorno, luogo ed ora dell'adunanza, dell'elenco delle materie da trattare e, in caso di riunione con intervenuti dislocati in più luoghi audio-video collegati, l'indicazione dei numeri telefonici da digitare per il collegamento. In

caso di inerzia del presidente del consiglio di amministrazione all'effettuazione della convocazione, protratta per oltre dieci giorni, l'avviso di convocazione può essere predisposto e spedito da ciascun membro dell'organo amministrativo.

3. Il consiglio di amministrazione è comunque validamente costituito e atto a deliberare qualora, anche in assenza delle suddette formalità (fermo restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficiente informato), siano presenti tutti i membri del consiglio stesso e tutti i componenti del collegio sindacale.

4. Le adunanze del consiglio di amministrazione possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video o anche solo audio collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei consiglieri. In tal caso, è necessario che:

- a) sia consentito al presidente di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di scambiarsi documentazione e comunque di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

5. Per la validità delle deliberazioni del consiglio si richiede la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica; il consigliere astenuto si considera come se non fosse in carica.

6. Le deliberazioni dell'organo amministrativo sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei componenti in carica dell'organo amministrativo.

Le modalità di espressione del voto, fermo restando che deve in ogni caso trattarsi di una modalità che consenta l'individuazione di coloro che esprimano voto contrario oppure che si astengano, sono decise con il voto favorevole della maggioranza dei membri presenti.

7. Il voto non può essere dato per rappresentanza né per corrispondenza.

8. Il verbale delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione deve essere tempestivamente redatto ed è sottoscritto dal presidente e dal segretario.

9. Il verbale deve indicare:

- a) la data dell'adunanza;
- b) anche in allegato, l'identità dei partecipanti;
- c) su richiesta dei membri dell'organo amministrativo, le dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno;
- d) le modalità e il risultato delle votazioni; e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei favorevoli, degli astenuti o dei dissenzienti.

10. Ove prescritto dalla legge e pure in ogni caso l'organo amministrativo lo ritenga opportuno, le funzioni di segretario sono attribuite ad un notaio designato dall'organo amministrativo medesimo.

ART. 22 - POTERI E DOVERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEI SUOI MEMBRI

1. L'organo amministrativo compie tutte le operazioni necessarie per il raggiungimento dell'oggetto sociale, essendo dotato di ogni potere per l'amministrazione della società e della facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti necessari od opportuni per il raggiungimento degli scopi sociali e gestisce l'impresa sociale con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico; i suoi componenti, in particolare:

- a) apportano alla società le specifiche professionalità di cui sono dotati;
- b) conoscono i compiti e le responsabilità della carica;
- c) agiscono e deliberano con cognizione di causa e in autonomia, perseguendo l'obiettivo della creazione di valore per gli azionisti;
- d) accettano la carica solo quando ritengono di poter dedicare allo svolgimento diligente dei loro compiti il tempo necessario, anche tenendo conto del numero di cariche di amministratore o sindaco ricoperte in altre società o enti;
- e) mantengono riservate le informazioni acquisite in ragione dell'ufficio ricoperto.

2. Spetta all'organo amministrativo l'adozione delle seguenti deliberazioni (previa consultazione individuale dei singoli soci, al fine di verificare se taluno di essi non intenda comunque far luogo ad una deliberazione assembleare, nel qual caso le deliberazioni di cui oltre devono essere assunte dall'assemblea dei soci):

- a) la fusione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505-*bis* del codice civile;
- b) l'indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società;
- c) la riduzione del capitale in caso di recesso del socio;
- d) gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative;
- e) la riduzione del capitale sociale per perdite, se le azioni sono senza valore nominale.

ART. 23 - PRESIDENTE, AMMINISTRATORI DELEGATI

1. Il presidente del consiglio di amministrazione:

- a) convoca il consiglio di amministrazione e ne fissa l'ordine del giorno;
- b) provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano tempestivamente fornite a tutti i consiglieri; assicura adeguati flussi informativi tra il *management* e l'organo amministrativo e si adopera al fine di garantire la completezza delle informazioni sulla base delle quali vengono assunte le deliberazioni e sono esercitati dall'organo amministrativo gli eventuali poteri di direzione, di indirizzo e di controllo da parte della società;
- c) assicura l'informazione ai consiglieri circa le novità legislative e regolamentari che riguardano la società e gli organi sociali; e vigila in generale sul rispetto delle norme di legge e di regolamento e sul rispetto dello statuto, sull'osservanza delle regole di governo della società;
- d) coordina inoltre i lavori del consiglio, verificando la regolarità della costituzione dello stesso, accertando l'identità e la legittimazione dei presenti e i risultati delle votazioni.

2. Il consiglio di amministrazione può nominare tra i suoi membri uno o più amministratori delegati, fissando le relative attribuzioni e la retribuzione. Non sono delegabili le materie elencate nell'articolo 2381, comma 4, del codice civile.

3. Gli organi delegati sono tenuti a riferire al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, ogni trimestre, sul generale andamento della gestione, sulla sua prevedibile evoluzione e sulle operazioni di maggiore rilievo.

ART. 24 - RAPPRESENTANZA SOCIALE

1. La rappresentanza della società di fronte ai terzi e anche in giudizio, con facoltà di agire in qualsiasi sede e grado di giurisdizione, anche sovranazionale o internazionale, e pure per giudizi di revocazione e di cassazione e di nominare all'uopo avvocati e procuratori alle liti, spetta:

- a) al presidente del consiglio di amministrazione, senza limite alcuno, nonché, se nominato, al vice presidente, nei limiti stabiliti dalla deliberazione di nomina;
- b) nei limiti dei poteri loro conferiti, agli amministratori delegati.

2. L'organo amministrativo può nominare direttori e procuratori speciali e può pure deliberare che l'uso della firma sociale sia conferito, sia congiuntamente che disgiuntamente, per determinati atti o categorie di atti, a dipendenti della società ed eventualmente a terzi.

ART. 25 - ORGANO DI CONTROLLO

1. Il collegio sindacale si compone di tre membri effettivi e di due membri supplenti, nominati dall'assemblea, la quale attribuisce pure ad un sindaco effettivo la qualifica di presidente.

2. Non possono essere nominati sindaci e, se nominati, decadono dalla carica, coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 2399 **del codice civile**.

3. Il collegio sindacale, che deve riunirsi almeno ogni novanta giorni, viene convocato dal presidente con avviso da spedirsi almeno otto giorni prima dell'adunanza a ciascun sindaco e, nei casi di urgenza, almeno tre giorni prima. L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (compresi il telefax e la posta elettronica), che dia prova dell'avvenuto ricevimento.

4. Il collegio sindacale è comunque validamente costituito e atto a deliberare qualora, anche in assenza delle suddette formalità, siano presenti tutti i membri del collegio stesso, fermo restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficiente informato.

5. Le adunanze del collegio sindacale possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video o anche solo audio collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei componenti del collegio sindacale. In tal caso, è necessario che:

- a) sia consentito al presidente di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti e regolare lo svolgimento dell'adunanza;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di scambiarsi documentazione e comunque di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

6. Il compenso spettante ai componenti del collegio sindacale è stabilito dall'assemblea dei soci.

ART. 26 - REVISIONE LEGALE DEI CONTI

1. La revisione legale dei conti è esercitata, a scelta dell'assemblea dei soci, da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro oppure, ricorrendone i presupposti di legge, dal collegio sindacale.

2. L'attività di revisione legale dei conti è disciplinata dal d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 e successive disposizioni normative.

ART. 27 - AZIONE DI RESPONSABILITÀ

1. L'azione sociale di responsabilità può essere esercitata dai soci, ai sensi dell'articolo 2393 bis del codice civile, che rappresentino almeno il 20 (venti) per cento del capitale sociale.

ART. 28 - DENUNCIA DELL'ORGANO DI CONTROLLO E AL TRIBUNALE

1. La denuncia di cui all'articolo 2408, comma 2, del codice civile, è fatta da tanti soci che rappresentino il 5 (cinque) per cento del capitale sociale.

2. La denuncia di cui all'articolo 2409, comma 1, del codice civile, è fatta da tanti soci che rappresentino il 10 (dieci) per cento del capitale sociale.

TITOLO V OBBLIGAZIONI

ART. 29 - OBBLIGAZIONI

1. L'emissione di obbligazioni, ai sensi dell'articolo 2410, comma 1, del codice civile, è deliberata dall'organo amministrativo (previa consultazione individuale dei singoli soci, al fine di verificare se taluno di essi non intenda comunque far luogo ad una deliberazione assembleare, nel qual caso l'emissione di obbligazioni deve essere assunta dall'assemblea dei soci).

TITOLO VI PATRIMONI E FINANZIAMENTI DESTINATI AD UNO SPECIFICO

AFFARE

ART. 30 - PATRIMONI DESTINATI AD UNO SPECIFICO AFFARE

1. L'organo amministrativo (previa consultazione individuale dei singoli soci, al fine di verificare se taluno di essi non intenda comunque far luogo ad una deliberazione assembleare, nel qual caso l'istituzione del patrimonio separato deve essere deliberata dall'assemblea dei soci) può costituire patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi dell'articolo 2447 *bis* del codice civile.

TITOLO VII ESERCIZI SOCIALI E BILANCIO

ART. 31 - ESERCIZI SOCIALI E UTILI

1. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

2. Il bilancio deve essere approvato entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; il bilancio può tuttavia essere approvato entro centoottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale nel caso che la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedano particolari esigenze.

3. Gli utili netti risultanti dal bilancio sono ripartiti come segue:

a) il 5 (cinque) per cento al fondo di riserva legale, fino a che non sia raggiunto il quinto del capitale sociale;

b) il residuo ai soci, in proporzione alle quote di capitale sociale rispettivamente possedute, salvo diversa deliberazione dell'assemblea in sede di approvazione del bilancio cui tali utili netti si riferiscono.

TITOLO VIII SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

ART. 32 - SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

1. La società può essere sciolta per deliberazione dell'assemblea dei soci e negli altri casi stabiliti dalla legge.
2. Nel caso di scioglimento della società, l'assemblea stabilisce le modalità di liquidazione e nomina uno o più liquidatori, determinandone i poteri.

TITOLO IX CLAUSOLA COMPROMISSORIA E FORO COMPETENTE

ART. 33 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

1. Qualunque controversia (fatta eccezione per quelle nelle quali la legge richiede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero) sorga fra i soci o i soci e la società, l'organo amministrativo e l'organo di liquidazione o fra detti organi o i membri di tali organi o fra alcuni di tali soggetti od organi o gli eredi di tali soggetti, in dipendenza dell'attività sociale e della interpretazione o esecuzione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, è deferita al giudizio di un collegio di tre arbitri, secondo quanto disposto dal Regolamento Arbitrale della Camera Arbitrale Nazionale e Internazionale di Milano.

ART. 34 - FORO COMPETENTE

1. Per qualunque controversia sorga in dipendenza di affari sociali o della interpretazione o esecuzione del presente statuto e che non sia sottoponibile ad arbitrato, è competente il foro del luogo ove la società ha la propria sede legale.

TITOLO X NORME FINALI

ART. 35 - LEGGE APPLICABILE

1. Al presente statuto si applica la legge italiana.

ART. 36 - COMUNICAZIONI

1. Tutte le comunicazioni da effettuarsi ai sensi del presente statuto si fanno, ove non diversamente disposto, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento spediti al domicilio del destinatario, che coincide con la sua residenza o la sua sede legale ove non sia stato eletto un domicilio speciale.

2. Le comunicazioni effettuabili mediante posta elettronica o telefax vanno effettuate all'indirizzo di posta elettronica o al numero telefonico ufficialmente depositati presso la sede della società e risultanti dai libri sociali, utilizzandosi all'uopo:

a) il libro dei soci, il libro delle obbligazioni e il libro degli strumenti finanziari, per l'indirizzo di posta elettronica e il numero telefonico dei soci, degli obbligazionisti, dei titolari di strumenti finanziari e del loro rappresentante comune;

b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo amministrativo, per l'indirizzo di posta elettronica e il numero telefonico dei componenti dell'organo amministrativo e dell'organo di liquidazione;

c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo, del consiglio di sorveglianza e del comitato per il controllo sulla gestione, per l'indirizzo di posta elettronica e il numero telefonico dei componenti di detti organi.

3. Le comunicazioni effettuate con posta elettronica devono essere munite di firma digitale.

4. A ogni comunicazione inviata via telefax deve seguire senza indugio, e comunque non oltre dieci giorni, la trasmissione del documento originale al destinatario del telefax; qualora la trasmissione del telefax abbia la società come destinataria, il documento originale va conservato dalla società stessa unitamente al documento risultante dalla trasmissione via telefax. In caso di mancata trasmissione del documento originale, detto documento si considera inesistente e la sua trasmissione via telefax si considera come non avvenuta.

5. Tutte le comunicazioni per le quali non vi sia prova dell'avvenuta loro ricezione da parte del rispettivo destinatario si considerano validamente effettuate solo ove il destinatario dia atto di averle effettivamente ricevute.

6. Ogni qualvolta il presente statuto fa riferimento all'invio di una data comunicazione, essa si intende efficace dal momento in cui perviene a conoscenza del soggetto cui è destinata, fermo restando che essa si reputa conosciuta nel momento in cui giunge al domicilio del destinatario.

ART. 37 - NOZIONE DI CONTROLLO

1. Ogni qualvolta nel presente statuto si faccia riferimento alla nozione di "controllo", per tale concetto si intende quello esplicitato nei nn. 1) e 2) dell'articolo 2359 del codice civile.